



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 274 del 5.12.2011

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLO' PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA. APPROVAZIONE SCHEMI.

L'anno duemilaundici e questo giorno cinque del mese di dicembre alle ore 14.00 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	A
Mario Moschetti	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	A
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Croce Rossa Italiana - Comitato Provinciale di Lecco, senza scopo di lucro, presta con volontario intervento della propria organizzazione e con i propri mezzi il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati oltre ad interventi di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere in occasione di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali;

Premesso inoltre che:

- l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò o.n.l.u.s. di Lecco, senza scopo di lucro, presta con volontario intervento della propria organizzazione e con propri mezzi, il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati;

Considerato che entrambe le associazioni, in merito agli interventi disposti dalla centrale operativa, operano in regime di convenzione con l'Azienda Ospedaliera "A. Manzoni" di Lecco, sede della C.O.E.U. - 118 di Lecco e Provincia;

Dato atto che il Servizio sanitario nazionale copre gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso solo nel caso in cui ciò sia disposto dalla centrale operativa, e gli oneri dei trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale (d.p.r. 27/3/92);

Dato atto inoltre che una buona parte dei servizi erogati ai cittadini riguardano, però, interventi non rimborsati dal servizio sanitario nazionale e che i costi vengono addebitati direttamente a chi usufruisce delle prestazioni;

Considerato che il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, ha già sperimentato positivamente un accordo con la Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Lecco, e con l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò" attraverso convenzioni in vigore fin dall'anno 2004;

Ritenuto opportuno rinnovare la regolamentazione dei reciproci impegni per garantire un servizio di trasporto e assistenza con ambulanza maggiormente fruibile dalla cittadinanza proponendo gli allegati schemi di convenzione, di durata annuale, composti ciascuno da n. 10 articoli;

Acquisita la disponibilità al proseguimento del rapporto convenzionale alle medesime condizioni da parte della Associazione Croce San Nicolò e della Croce Rossa Italiana, comitato locale di Lecco;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione dell'importante servizio volontario di pubblica utilità erogato dalle suddette Associazioni, e della particolare valenza sociale degli interventi di cui beneficiano anche soggetti anziani, disabili, ecc., sostenere le attività delle due Associazioni con un importo annuo di € 8.000,00 per ognuna;

- Visto il vigente Statuto comunale;
- Visto, l'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;
- Visto il parere tecnico e il parere di regolarità contabile, espressi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) Di approvare l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ENTE CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO PROVINCIALE DI LECCO PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.1);
- 2) Di approvare altresì l'allegato schema di "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLÒ PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA", composto da n. 10 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (All.2);
- 3) di corrispondere ad ognuna delle due associazioni l'importo annuo di €. 8.000,00 a titolo di concorso alle spese per l'attività svolta a favore della cittadinanza lecchese, come indicato all' art. 6 delle convenzioni di cui al punto 1 e 2;
- 4) di prenotare l'importo complessivo di €. 16.000,00.= all'intervento 1.10.04.03 – Cap. 6876 "Convenzione con Croce Rossa" del Bilancio di previsione 2011, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:
 - €. 8.000,00 a favore della Croce Rosa Italiana, comitato provinciale di Lecco
 - €. 8.000,00 a favore della Associazione Volontaria di Pronto Soccorso "Croce San Nicolò o.n.l.u.s. di Lecco
- 5) Di dare mandato al Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia per tutti gli adempimenti conseguenti;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi


DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA, LA CROCE ROSSA ITALIANA – COMITATO PROVINCIALE DI LECCO E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLO' PER L'EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA. APPROVAZIONE SCHEMI", ID n. 6265705
del 1-12-2011

Lecco, 1-12-2011



IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Marina Panzeri

Marina Panzeri

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N.
6265705 DEL 01/12/2011

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTABILITÀ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 01/12/2011

IL DIRETTORE DI SETTORE
Michele Brivio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Daniela Porta

DP

Pratica trattata da: Fausto Nani

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E LA CROCE ROSSA ITALINA – COMITATO LOCALE DI LECCO PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

Allegato alla deliberazione G.C. n. 274 del 5/12/2011

Premesso che:

IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

- l'Associazione italiana della Croce Rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7.2.1884 n. 1243, posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra, delle norme internazionali e dei seguenti principi fondamentali: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità;
- l'Associazione italiana della Croce Rossa, non ha finalità di lucro, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute, favorisce la comprensione reciproca, la cooperazione e la pace duratura fra i popoli;
- lo statuto della Croce Rossa Italiana, approvato con D.P.C.M. 5 luglio 2002 n. 208, all'art. 2 lett. c) afferma che l'Associazione "concorre, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto di infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale";
- Il Comune di Lecco, che da sempre promuove e valorizza l'attività di volontariato senza fine di lucro, intende in particolare supportare l'azione svolta sul territorio dalla Croce Rossa, anche in considerazione dell'irrinunciabile servizio di pubblica utilità svolto a favore di coloro che hanno necessità di soccorso sanitario e di cure erogate presso strutture non presenti in zona;
- Ai sensi del DP.R. 27/3/1992 art. 11 co. 1 "Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale";
- Una buona parte dei servizi erogati ai cittadini lecchesi e del territorio provinciale riguardano interventi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, in quanto si concludono con il non trasporto (decesso, rifiuto, falso allarme, ...) o in quanto comunque a carico dei cittadini (visite, esami, trasporti sanitari vari, dialisi non convenzionate ASL);
- Il Comune di Lecco, rilevato che dei servizi di trasporto, verso e da strutture sanitarie, svolti dalla Croce Rossa e a totale carico dei cittadini lecchesi beneficiano, tra gli altri, soggetti disabili, anziani, dializzati, che maggiormente abbisognano di interventi di trasporto sanitario, intende offrire un contributo economico a sostegno dell'attività dell'Associazione in considerazione della valenza comunale e sociale delle prestazioni rese;
- Che da quanto intercorso tra il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia ed i responsabili della Croce Rossa – Comitato Locale di Lecco si è convenuto di tradurre in specifico atto convenzionale la regolamentazione dei reciproci rapporti di impegno, attesa l'opportunità per il Comune di Lecco di mantenere sul proprio territorio un servizio indispensabile per i cittadini;

Tutto ciò premesso,

tra

il **COMUNE DI LECCO** con sede a Lecco in Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva n. 00623530136, rappresentato dalla dott.ssa Marina Panzeri – Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

L'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA (di seguito denominata "Associazione"), con sede a Lecco in Viale Rimembranze 9, codice fiscale n. 01906810583, partita iva 01019341005, iscritta al registro regionale del volontariato con decreto n. 17386 del 24.09.2002, rappresentata da Marco Rusconi - Commissario del Comitato Locale di Lecco - domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna ad effettuare i seguenti servizi di trasporto:

- A) trasporti di solo andata o solo ritorno fino a 15 km.
- B) trasporti di andata e ritorno fino a 20 km.
- C) Trasporti di A/R oltre i 20 km.
- D) Trasporti oltre i 15 km.

applicando ai cittadini lecchesi ultrasessantacinquenni o disabili, richiedenti i servizi suddetti, le tariffe previste dalla normativa vigente, a cui verrà praticata una riduzione del 20% (ventipercento).

Le tariffe applicate si intendono comunque con partenza da Lecco, indipendentemente dalla provenienza del mezzo che risponde alla chiamata e che svolge l'intervento.

Art. 2

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti agevolazioni e servizi:

- Ai cittadini lecchesi dializzati o affetti da morbo di Parkinson e richiedenti un servizio di trasporto di andata e ritorno nella stessa giornata (da e per l'Ospedale o il luogo di terapia o cura all'interno del territorio comunale) sarà applicato il costo di una sola tratta scontata come da art. 1;
- N. 20 interventi annui di trasporto gratuito, all'interno del territorio comunale, per situazioni segnalate dal settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia;
- N. 3 interventi annui gratuiti di aiuto al trasferimento di persona invalida dal proprio alloggio alla sede stradale (e viceversa) a richiesta del Servizio Anziani del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

Art. 3

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti convenzionali.

Art. 4

L'Associazione si impegna a presentare semestralmente un report dettagliato sull'attività svolta ed il prospetto delle agevolazioni tariffarie applicate per i servizi previsti nella presente convenzione.

Art. 5

Il personale / i volontari dell'Associazione devono rispettare i principi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche per dati o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta in regime di convenzione di cui al presente atto.

Art. 6

Il Comune di Lecco corrisponderà all'Associazione l'importo annuo di €. 8.000,00 a titolo di concorso alle spese per l'attività svolta a favore della cittadinanza lecchese. L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale anticipata; la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della nota di richiesta di pagamento.

Art. 7

La presente convenzione, di durata annuale, ha validità per il periodo dal 23 dicembre 2011 al 22 dicembre 2012.

Art. 8

In caso di recesso anticipato, per gravi e comprovate ragioni, le parti devono dare un preavviso di almeno 60 giorni.

La presente convenzione si risolverà nel caso in cui mezzi, attrezzature, personale dell'associazione comportino il venir meno dei requisiti di idoneità per il perseguimento del servizio.

La presente convenzione, con il venir meno dell'erogazione di quanto pattuito, si risolverà immediatamente in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della sede fuori dal territorio di Lecco o di trasformazione giuridica dell'Associazione.

Art. 9

Le parti concordano la registrazione solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

Art. 10

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della convenzione e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente a decidere il Foro di Lecco.


Comune di Lecco


il Direttore del Settore Politiche Sociali
e di Sostegno alla Famiglia
dott.ssa Marina Panzeri

Croce Rossa Italiana

Il Commissario
del Comitato Locale di Lecco
Marco Rusconi

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LECCO – SETTORE POLITICHE SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO "CROCE SAN NICOLÒ" PER EFFETTUAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO E DI ASSISTENZA CON AMBULANZA.

 COMUNE DI LECCO
Allegato alla deliberazione G.C. n. 276 del 5/12/2011

IL SINDACO  IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che:

- l'Associazione Volontaria di Pronto Soccorso Croce San Nicolò o.n.l.u.s. – Lecco, costituita con atto in data 17 giugno 1988 n. 97697 rep. n. 21984 racc. del dott. Teodoro Berera Notaio in Lecco, registrato a Lecco in data 6 luglio 1988, iscritta al Registro Regionale del Volontariato con Decreto n. 64578 del 29.09.1994 – come si evince da atto costitutivo e dallo Statuto della medesima, è un'Associazione umanitaria e filantropica, a carattere apolitico, senza scopi di lucro, che presta con volontario intervento della propria organizzazione e con i propri mezzi il pronto soccorso infermieristico ad infortunati ed ammalati ed il trasporto degli infermi;
- Il Comune di Lecco, che da sempre promuove e valorizza l'attività di volontariato senza fine di lucro, intende in particolare supportare l'azione svolta sul territorio dalla Croce San Nicolò, anche in considerazione dell'irrinunciabile servizio di pubblica utilità svolto a favore di coloro che hanno necessità di soccorso sanitario e di cure erogate presso strutture non presenti in zona;
- Ai sensi del DP.R. 27/3/1992 art. 11 co. 1 "Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale";
- Una buona parte dei servizi erogati ai cittadini lecchesi e del territorio provinciale riguardano interventi non rimborsabili dal servizio sanitario nazionale, in quanto si concludono con il non trasporto (decesso, rifiuto, falso allarme, ...) o in quanto comunque a carico dei cittadini (visite, esami, trasporti sanitari vari, dialisi non convenzionate ASL);
- Il Comune di Lecco, rilevato che dei servizi di trasporto, verso e da strutture sanitarie, svolti dalla Croce San Nicolò e a totale carico dei cittadini lecchesi beneficiano, tra gli altri, soggetti disabili, anziani, dializzati, che maggiormente abbisognano di interventi di trasporto sanitario, intende offrire un contributo economico a sostegno dell'attività dell'Associazione in considerazione della valenza comunale e sociale delle prestazioni rese;
- Che da quanto intercorso tra il Comune di Lecco – Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia ed i responsabili della Croce San Nicolò si è convenuto di tradurre in specifico atto convenzionale la regolamentazione dei reciproci rapporti di impegno, attesa l'opportunità per il Comune di Lecco di mantenere sul proprio territorio un servizio indispensabile per i cittadini;

Tutto ciò premesso,

tra

il **COMUNE DI LECCO** con sede a Lecco in Piazza Diaz 1, codice fiscale e partita iva n. 00623530136, rappresentato dalla dott.ssa MARINA PANZERI – Direttore del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia, domiciliata per la carica presso la Sede Municipale

e

l'**ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOCCORSO CROCE SAN NICOLO'** (di seguito denominata "Associazione"), con sede a Lecco in Via Crollalanza n. 12, codice fiscale n.92008200138, partita iva 01868950138, iscritta al registro regionale del volontariato con decreto n. 64578 del 29.09.1994, rappresentata dal Presidente sig.ra Maria Pia Livoni domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Associazione

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Associazione si impegna ad effettuare i seguenti servizi di trasporto:

- A) trasporti di solo andata o solo ritorno fino a 15 km.
- B) trasporti di andata e ritorno fino a 20 km.
- C) Trasporti di A/R oltre i 20 km.
- D) Trasporti oltre i 15 km.

applicando ai cittadini lecchesi ultrasessantacinquenni o disabili, richiedenti i servizi suddetti, le tariffe previste dalla normativa vigente, a cui verrà praticata una riduzione del 20% (ventiperceto).

Le tariffe applicate si intendono comunque con partenza da Lecco, indipendentemente dalla provenienza del mezzo che risponde alla chiamata e che svolge l'intervento.

Art. 2

L'Associazione si impegna a garantire le seguenti agevolazioni e servizi:

- Ai cittadini lecchesi dializzati o affetti da morbo di Parkinson e richiedenti un servizio di trasporto di andata e ritorno nella stessa giornata (da e per l'Ospedale o il luogo di terapia o cura all'interno del territorio comunale) sarà applicato il costo di una sola tratta, scontata come da art. 1;
- N. 20 interventi annui di trasporto gratuito, all'interno del territorio comunale, per situazioni segnalate dal Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia;
- N. 3 interventi annui gratuiti di aiuto al trasferimento di persona invalida dal proprio alloggio alla sede stradale (e viceversa) a richiesta del Servizio Anziani del Settore Politiche Sociali e di Sostegno alla Famiglia.

Art. 3

L'attività è svolta nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi e dagli altri atti normativi già emanati o che saranno emanati in materia, dalle direttive nazionali e regionali e dai rapporti convenzionali.

Art. 4

L'Associazione si impegna a presentare semestralmente un report dettagliato sull'attività svolta ed il prospetto delle agevolazioni tariffarie applicate per i servizi previsti nella presente convenzione.

Art. 5

Il personale / i volontari dell'Associazione devono rispettare i principi del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche per dati o fatti di cui siano venuti a conoscenza in relazione all'attività svolta in regime di convenzione di cui al presente atto.

Art. 6

Il Comune di Lecco corrisponderà all'Associazione l'importo annuo di €. 8.000,00 a titolo di concorso alle spese per l'attività svolta a favore della cittadinanza lecchese.

L'importo sarà corrisposto in un'unica soluzione annuale anticipata; la liquidazione sarà effettuata entro 60 giorni dalla data di presentazione della nota di richiesta di pagamento.

Art. 7

La presente convenzione, di durata annuale, ha validità per il periodo dal 23 dicembre 2011 al 22 dicembre 2012.

Art. 8

In caso di recesso anticipato, per gravi e comprovate ragioni, le parti devono dare un preavviso di almeno 60 giorni.

La presente convenzione si risolverà nel caso in cui mezzi, attrezzature, personale dell'associazione comportino il venir meno dei requisiti di idoneità per il perseguimento del servizio.

La presente convenzione, con il venir meno dell'erogazione di quanto pattuito, si risolverà immediatamente in caso di cessazione dell'attività, trasferimento della sede fuori dal territorio di Lecco o di trasformazione giuridica dell'Associazione.

Art. 9

Le parti concordano la registrazione solo in caso d'uso; le relative spese saranno a carico dell'Associazione.

Art. 10

Il presente rapporto convenzionale è regolato dalle clausole di disposizione della convenzione e, per quanto non espressamente previsto, dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative nazionali e regionali in materia.

Per eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione sarà competente a decidere il Foro di Lecco.

Comune di Lecco

Il Direttore del Settore Politiche Sociali
e di Sostegno alla Famiglia
dott.ssa Marina Panzeri

Associazione Volontaria di Pronto Soccorso

Croce San Nicolò

Il Presidente

Maria Pia Livoni

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERITO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 21 DIC. 2011 vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 5 GEN. 2012, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 21 DIC. 2011

Li, 21 DIC. 2011



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE